

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1.

L'ASSOCIAZIONE OTORINOLARINGOLOGI OSPEDALIERI ITALIANI (in sigla A.O.O.I.) riunisce gli Otorinolaringoiatri, che svolgono, o abbiano svolto, la loro attività negli Ospedali. Essa è stata fondata nel 1947 come Gruppo Otologi Ospedalieri Italiani (G.O.O.I.), è stata denominata Associazione Otologica Ospedaliera Italiana (A.O.O.I.) per deliberato assembleare nel corso del XIX Raduno Scientifico (Napoli, 1961) ed ha assunto la dizione attuale per deliberato dell'Assemblea Generale Ordinaria del 1993 a Udine.

ARTICOLO 2.

L'A.O.O.I. è un'Associazione autonoma e indipendente, che non esercita attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, fatte salve quelle necessarie per le attività di formazione continua. Parimenti anche i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti, non esercitano attività imprenditoriali, né partecipano ad esse, fatte salve quelle necessarie per le attività di formazione continua.

L'A.O.O.I. non ha carattere politico, e non persegue attività sindacali. Non ha fini di lucro e prevede di finanziare le attività sociali, didattiche e di formazione permanente attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il SSN, nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dalla autorità competenti. Anche coloro che ricoprono cariche sociali in ambito associativo si impegnano ad evitare qualsiasi rapporto che possa generare vantaggi personali o conflitti di interesse, nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza e lealtà.

La A.O.O.I. si propone le seguenti finalità:

- a) contribuire allo sviluppo scientifico della Otorinolaringoiatria;
- b) incrementare la conoscenza e l'applicazione pratica delle acquisizioni scientifiche e tecniche del ramo;
- c) favorire lo sviluppo dell'assistenza specialistica, nelle sue espressioni: preventiva, curativa e riabilitativa;
- d) valorizzare e tutelare la professionalità dei propri associati;
- e) promuovere la formazione permanente degli Otorinolaringoiatri mediante riunioni e

corsi di aggiornamento;

f) elaborare linee guida; g) prevedere sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

ARTICOLO 3.

L'A.O.O.I. è parte costitutiva della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico - Facciale (S.I.O. e Ch.C.F.) unitamente all'Associazione Universitaria degli Otorinolaringoiatri (A.U.O.R.L.). I rapporti tra A.O.O.I. e A.U.O.R.L., in seno alla S.I.O. sono regolati dallo Statuto di quest'ultima.

ARTICOLO 4.

L'Associazione ha sede ufficiale in Roma in locali propri nell'ambito della sede S.I.O. La Segreteria operativa dell'A.O.O.I. ha sede presso il Segretario – Tesoriere in carica.

L'Associazione ha come limiti territoriali lo Stato Italiano. Al fine di perseguire le proprie finalità associative, l'A.O.O.I. è articolata in rappresentanze regionali presenti in tutte le regioni dello Stato Italiano, o comunque per un totale di non meno di 12 (dodici) rappresentanze, a cui i Soci delle rispettive aree possono fare riferimento per le necessità associative. Salvo diversa disposizione, la sede regionale della A.O.O.I. si identifica con quella del Rappresentante Regionale.

SOCI

ARTICOLO 5.

L'Associazione è composta di Soci Ordinari e di Membri Associati.

ARTICOLO 6.

Soci Ordinari possono essere, senza alcuna limitazione, tutti i laureati in Medicina e Chirurgia, in possesso della specializzazione in ORL o specialità affini, conseguita presso una Scuola Italiana, o dei requisiti adeguati alla qualifica di “cultore della specialità ORL”, che prestino o abbiano prestato o comunque esercitino prevalentemente attività professionale negli Ospedali.

Poiché il Socio Ordinario dell'A.O.O.I. è anche Socio Ordinario della S.I.O., la domanda di ammissione è unica e va presentata al Presidente della S.I.O. e indirizzata al Segretario della S.I.O., secondo le indicazioni riportate nello Statuto S.I.O. La domanda deve contenere la specifica richiesta del Socio di essere assegnato alla Sezione Ospedaliera (A.O.O.I.). La ratifica da parte del Consiglio Direttivo S.I.O. è valida per l'appartenenza sia alla S.I.O. che all'A.O.O.I. L'iscrizione decorre dal momento della delibera del Consiglio Direttivo S.I.O.

ARTICOLO 7.

I cultori di branche affini, operanti nell'ambito ospedaliero, possono far parte dell'A.O.O.I. con la qualifica di Membri Associati. La domanda di ammissione deve essere presentata al Presidente e indirizzata al Segretario dell'A.O.O.I. almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. Deve essere controfirmata da tre Soci Ordinari ospedalieri presentatori. I Membri Associati non pagano quota associativa ma hanno diritto a fruire dei servizi offerti dalla A.O.O.I.

I Membri Associati non sono elettori, né sono eleggibili e, comunque, non hanno diritto di voto nelle delibere degli organi collegiali.

ARTICOLO 8.

Nelle Assemblee A.O.O.I. solamente i Soci Ordinari hanno diritto di voto, sono elettori e sono eleggibili.

ARTICOLO 9.

La quota di iscrizione all'A.O.O.I. per i Soci Ordinari è compresa nella quota di iscrizione alla S.I.O.; viene riscossa dal Tesoriere della S.I.O. e dà diritto anche a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento S.I.O.

ARTICOLO 10.

La qualifica di Socio si perde nei modi e termini stabiliti dal Regolamento: a) per dimissioni; b) per radiazione; c) per morosità.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11.

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci si riunisce annualmente in occasione del Congresso Nazionale S.I.O. L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e sempre per motivi eccezionali; ovvero, quando ne sia fatta richiesta scritta da un quinto dei Soci Ordinari in regola col pagamento della quota annuale.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, se è presente almeno un quinto dei Soci Ordinari e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Qualora in presenza, ogni Socio Ordinario, con delega scritta, può rappresentare un solo Socio Ordinario.

Le Assemblee dei Soci sia Ordinarie che Straordinarie possono svolgersi, a discrezione

del Presidente, anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili, sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare sugli argomenti all'ordine del giorno in tempo reale. **Il voto telematico non è delegabile.** L'Assemblea dei Soci è valida anche se il Presidente ed il Segretario non si trovino nello stesso luogo; l'Assemblea si considera svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante (Segretario-Tesoriere o notaio).

ARTICOLO 12.

L'Assemblea Generale Ordinaria deve deliberare sulle seguenti materie:

- a) relazione del Presidente sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
- b) bilancio consuntivo e preventivo esposto dal Segretario-Tesoriere;
- c) elezione delle cariche sociali dell'A.O.O.I.;
- d) elezione delle cariche sociali per la S.I.O.;
- e) scelta del tema di relazione e del tema della tavola rotonda o del simposio che verranno svolti dagli Ospedalieri ai Congressi Nazionali della S.I.O.;
- f) scelta degli argomenti dei convegni di aggiornamento indetti dalla A.O.O.I.

CARICHE SOCIALI

ARTICOLO 13.

L'A.O.O.I. è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, tre Vice Presidenti, nove Consiglieri ed un Segretario-Tesoriere. Il Presidente, i Vice-Presidenti ed il Segretario-Tesoriere costituiscono il "Consiglio di Presidenza".

Tutti coloro che ricoprono cariche sociali non godono di alcuna retribuzione per l'espletamento delle loro funzioni. ***Qualunque incarico oneroso, contributo o retribuzione a qualunque titolo conferito a soci o componenti del consiglio direttivo dovrà necessariamente apparire nel bilancio consuntivo e pubblicato sul sito istituzionale.*** Chiunque ricopra una carica sociale o assuma un incarico in un organismo della Associazione deve comunicare ***eventuali condanne penali passate in giudicato al collegio dei Probiviri per opportuna valutazione.*** Inoltre, chiunque ricopra una carica sociale o assuma un incarico in un organismo della Associazione deve rendere esplicite, attraverso una apposita dichiarazione e prima di assumere la carica o l'incarico, eventuali situazioni che potrebbero generare conflitti di interesse.

ARTICOLO 14.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un biennio ed i suoi componenti possono essere rieletti. Le elezioni si svolgono ogni due anni durante i lavori dell'Assemblea Generale Ordinaria che nell'occasione si qualifica quale Assemblea Elettiva. La votazione avviene a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal Regolamento.

L'Assemblea stessa e/o la votazione delle elezioni delle cariche sociali del Consiglio Direttivo possono avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ***in remoto***, purché tale votazione si svolga con modalità rigorosamente trasparenti e segrete.

ARTICOLO 15.

Il Consiglio Direttivo è affiancato da un "Organo di Consulenza" composto dagli ex Presidenti dell'A.O.O.I. Detto Organo di Consulenza viene convocato in occasione di ogni riunione del Consiglio Direttivo ***Allargato*** ed inoltre ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità. I componenti dell'Organo di Consulenza non hanno voto deliberativo, salvo per l'approvazione delle modifiche del Regolamento.

PRESIDENTE

ARTICOLO 16.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e ne regola l'attività. Il Presidente:

- a) mantiene le relazioni con la S.I.O., con le Associazioni Culturali e Sindacali, con i privati;
- b) convoca le Assemblee, il Consiglio Direttivo, l'Organo di Consulenza, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Proviviri;
- c) presiede le Assemblee, il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Presidenza;
- d) comunica all'Assemblea le proposte del Consiglio Direttivo e, se richiesto, le sottopone a votazione assembleare;
- e) propone all'Assemblea i temi della relazione, della tavola rotonda o del simposio, scelti fra quelli presentati dai Soci o proposti dal Consiglio Direttivo;
- f) in caso di suo impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente più anziano di iscrizione all'A.O.O.I.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 17.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario su indicazione del Presidente. La convocazione viene fatta via e-mail agli indirizzi comunicati al Segretario, allegando l'ordine del giorno della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi, a discrezione del Presidente, anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e votare sugli argomenti all'ordine del giorno in tempo reale. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche se il Presidente ed il Segretario non si trovino nello stesso luogo. Il Consiglio Direttivo si considera svolto nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante (Segretario-Tesoriere o notaio).

Il Consiglio Direttivo:

- a) promuove i provvedimenti necessari alla realizzazione degli scopi sociali e sovrintende tutte le attività dell'Associazione;
- b) delibera sulla dimissione e radiazione dei Soci;
- c) discute e approva i bilanci da presentare all'Assemblea Ordinaria;
- d) propone al Presidente argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
- e) prende in esame o propone i temi della relazione, della tavola rotonda o del simposio da sottoporre all'Assemblea dei Soci A.O.O.I. per essere presentati alla S.I.O.;
- f) propone le sedi, gli argomenti e le attribuzioni scientifiche e organizzative dei raduni e delle riunioni culturali di aggiornamento annuale da effettuarsi a cura dell'A.O.O.I., nel caso in cui non vengano prodotte proposte;
- g) predisporre il testo delle eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- h) esamina le richieste e le proposte dei Soci prima di portarle in Assemblea, escludendo quelle non ritenute idonee.

In caso di ruoli resisi vacanti all'interno del Consiglio Direttivo per incompatibilità, dimissioni, o radiazione, gli stessi verranno sostituiti su nomina diretta da parte del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consigliere così nominato scadrà insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

ARTICOLO 18

La A.O.O.I. è dotata di un sito Web istituzionale, con dominio di proprietà.

Il Consiglio Direttivo provvede a nominare tra i Soci un delegato del sito Web, con 2 collaboratori, che resta in carica 4 (quattro) anni, è rieleggibile e partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo. Il delegato del sito Web:

- a) cura la gestione iconografico-scientifica del sito;
- b) aggiorna i contenuti del sito e ne cura la miglior resa;
- c) cura i rapporti con i Soci mediante gli strumenti informatici contenuti nel sito;
- d) cura gli eventuali rapporti con i siti di altre Società Scientifiche;
- e) cura la pubblicazione sul sito dei bilanci preventivi e consuntivi dell'A.O.O.I. e delle convocazioni delle Assemblee societarie.

SEGRETARIO-TESORIERE

ARTICOLO 19.

Il Segretario-Tesoriere:

- a) cura la gestione economica e finanziaria dell'A.O.O.I.;
- b) redige e custodisce i bilanci consuntivi e preventivi da presentare in Assemblea e ne cura la pubblicazione sul sito Web istituzionale; li esibisce ad ogni richiesta del Presidente
- c) tiene in consegna i beni patrimoniali dell'A.O.O.I. e ne cura la miglior resa;
- d) amministra il fondo di gestione dell'A.O.O.I.;
- e) si preoccupa che ogni operazione finanziaria si svolga nel rispetto dei disposti di legge sulle Società Scientifiche senza fini di lucro;
- f) redige e custodisce i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea dei Soci
- g) cura i rapporti con i Soci, con la S.I.O., con l'A.U.O.R.L., e con le altre Associazioni Mediche e Sindacali.

COMITATO SCIENTIFICO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO

(Co.S.F.A.)

ARTICOLO 20

Il Comitato Scientifico per la Formazione e l'Aggiornamento (Co.S.F.A.) svolge le seguenti funzioni e ne riporta regolarmente i risultati al Consiglio Direttivo:

- a) elabora le linee programmatiche della Associazione in ambito scientifico e culturale;
- b) verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica dell'Associazione, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
- c) sottopone al Consiglio Direttivo le proposte di studi scientifici, attività culturali e divulgative e le richieste di patrocinio a eventi scientifici, dopo averne valutato il merito in relazione agli obiettivi che l'Associazione si prefigge;
- d) cura la divulgazione dell'attività scientifica associativa sul sito Web;
- e) presiede alle procedure di regolare stesura delle linee guida della associazione;
- f) cura l'offerta di un programma permanente e pluriennale di formazione e di aggiornamento, caratterizzato da una spiccata impronta pratico-applicativa, così da promuovere una competenza professionale e scientifica aggiornata, indirizzata prevalentemente alla medicina ospedaliera.

Il Co.S.F.A. è costituito da un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo, **da** un numero **compreso da 5 (cinque) a 9 (nove)** membri nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Responsabile del Co.S.F.A. di concerto con il Presidente A.O.O.I. **oltre che dal Responsabile del sito web**

Tutti i membri del Co.S.F.A. rimangono in carica 2 (due) anni e sono rinnovabili per un mandato. Le riunioni del Co.S.F.A. sono presiedute dal Presidente A.O.O.I., con la partecipazione del Segretario Tesoriere.

Il Coordinatore del Co.S.F.A. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo A.O.O.I.

COMITATO SCIENTIFICO DEL CONVEGNO NAZIONALE DI

AGGIORNAMENTO A.O.O.I.

ARTICOLO 21

Il Comitato Scientifico del Convegno Nazionale di Aggiornamento A.O.O.I. affianca e collabora con il Presidente del Convegno per quanto riguarda gli aspetti scientifici e organizzativi.

Il Comitato Scientifico è costituito da:

- un Responsabile;
- un Consigliere A.O.O.I.;
- il Presidente A.O.O.I.;

- il Coordinatore Co.S.F.A.

Il Consiglio Direttivo sulla base delle candidature ricevute nomina il Responsabile del Comitato in base ai seguenti criteri:

1. precedente esperienza in attività di organizzazione congressuale, a livello nazionale e/o europea;
2. autorevolezza scientifica;
3. autore di pubblicazioni e/o relatore in convegni nazionali e internazionali.

Sei mesi prima della scadenza della carica di Responsabile del Comitato, tutti i Soci in regola con la quota di iscrizione, potranno presentare al Presidente A.O.O.I. la domanda di candidatura al ruolo di Responsabile.

In caso di dimissioni, impedimento o decesso del Responsabile, le funzioni saranno temporaneamente assunte dal Presidente A.O.O.I. o da un suo delegato in attesa che venga espletata la procedura per una nuova selezione.

La carica di Responsabile del Comitato dura 3 (tre) anni ed è rinnovabile una sola volta.

COMMISSIONE ELETTORALE

ARTICOLO 22

La Commissione Elettorale è costituita dal Presidente A.O.O.I., dagli ultimi 3 (tre) Past President e dal Presidente del Collegio dei Probiviri. -

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 24(23).

Il collegio dei Probiviri è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea, i membri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Subito dopo la loro elezione, nominano nel proprio seno il Presidente del Collegio. Vengono preferiti per questa carica i Soci che siano stati Presidenti o Vice- Presidenti dell'Associazione, nonché Primari Ospedalieri anziani.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente AOOI, previo giudizio e mandato del Consiglio Direttivo, per avviare l'esame - senza formalità di procedura - di tutte le controversie che possano insorgere tra i Soci, tra questi e l'Associazione e di tutte le questioni che richiedano una riservata indagine. Il parere dei Probiviri, non vincolante, deve essere trasmesso poi al Presidente e al Consiglio Direttivo per le ulteriori decisioni del caso. Il parere dei Probiviri è obbligatorio quando si debba deliberare la radiazione di un Socio.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 24

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di gestione, dai beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti per lascito o per donazione.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25

Le norme del presente Statuto sono integrate da un Regolamento Generale avente la stessa efficacia normativa.

ARTICOLO 26

Il presente Statuto può essere modificato in occasione di una Assemblea Generale Ordinaria e ogniqualvolta lo richiedano modifiche dello Statuto S.I.O. Le domande di

modifiche o aggiunte, presentate a norma di Regolamento, debbono essere approvate a maggioranza semplice dei votanti in Assemblea.

ARTICOLO 27

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato almeno da due terzi dei Soci Ordinari in un'Assemblea Straordinaria, a tal uopo convocata con invito speciale a tutti i Soci e con un ordine del giorno indicante chiaramente lo scopo della seduta. Dato il particolare carattere, per detta Assemblea Straordinaria sono ammesse soltanto le deleghe con autenticazione notarile.